

Allegato "C" al Rep. n. 18300/10708

S T A T U T O

Art.1) E' costituita L'Associazione di volontariato denominata "IL PONTE-CENTRO DI SOLIDARIETA' di Don Egidio Smacchia - ODV", di seguito detta "Associazione".

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, mentre l'acronimo facoltativo ETS acquisterà efficacia automatica di integrazione della denominazione dell'Associazione solo successivamente all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2) L'Associazione in continuità e rinnovamento dell'Associazione "Il Ponte-Centro di Solidarietà Onlus" fondata da Don Egidio Smacchia il 21 febbraio 1979 in Civitavecchia Via Montegrappa n. 48 con apposito Atto Costitutivo e Statuto, registrato presso il locale Ufficio del Registro in data 05/03/1979 al n. 00363 vol.256 da cui deriva direttamente filosofia, scopi, mezzi, attività, nonché quadri, operatori, tecnici e generici:

a) si ispira ai principi valoriali evangelici e alla filosofia del "Progetto Uomo" della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (F.I.C.T.);

b) si inserisce nella "Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche" di Roma.

Art.3) L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali senza scopo di lucro e si propone di raggiungere i seguenti scopi e finalità:

a) Curare e riabilitare i soggetti minori, adolescenti, adulti e donne con figli al seguito, dalle dipendenze con sostanze e senza sostanze. Individuare e curare preventivamente le cause di disadattamento sociale, rivolte in generale verso le devianze e dipendenze sia giovanili che adulte, per giungere al recupero e riabilitazione delle diverse categorie di bisognosi, in particolare tossicodipendenti, alcolisti, giocatori d'azzardo, portatori di disagio mentale e psichico, minori in difficoltà, soggetti in area materna e infantile.

b) Attuare tutte le forme di prevenzione tendenti alla tutela e crescita dell'individuo in difficoltà creando interessi e stimoli alternativi, con particolare attenzione al disagio nelle sue varie manifestazioni e nelle diverse fasce d'età, coinvolgendo le famiglie e i diversi contesti sociali.

- c) Promuovere indagini conoscitive a livello psicosociale, nelle diverse fasce d'età, sulle varie forme di dipendenza e disagio, che coinvolgono soggetti in condizioni di povertà, soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, extracomunitari ed altro.
- d) Gestire le strutture in possesso dell'Associazione a favore di soggetti di cui ai punti precedenti, avvalendosi per le prestazioni sociosanitarie, anche della collaborazione di operatori professionali del settore altamente qualificati come medici, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, assistenti sociali, educatori, OSS ed altre figure professionali.
- e) Organizzare e gestire corsi di formazione professionale ed orientamento nell'ambito delle aree: tecnologica, industriale, ambientale, commerciale, turistica, sociale, sanitaria, educative ed assolvimento dell'obbligo formativo per persone disagiate e non, realizzati con sistemi che utilizzano metodologie di presenza e/o a distanza, per singoli o in gruppo;
- f) Organizzare e gestire corsi per l'istruzione, l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado, ivi compreso la formazione universitaria e post-universitaria, quest'ultime per il tramite di Università, Scuole di specializzazione postuniversitarie e MIUR; intervenire nell'ambito specifico dell'orientamento e dispersione scolastica e dei bisogni individuali e sociali dello studente;
- g) Promuovere la ricerca scientifica nel campo delle dipendenze e disagio, anche tramite partenariato con altri Enti ed Associazioni, nonché con il supporto degli organismi pubblici e privati e delle Università.
- h) Promuovere la pratica dell'audit, basata sul monitoraggio e la verifica delle attività socioassistenziali erogate, al fine di migliorare le procedure e raggiungere migliori esiti in termini di salute psicofisica per le persone assistite.
- i) Partecipare a partenariati nazionali ed internazionali con istituzioni pubbliche, enti ed organismi privati per la gestione di progetti e programmi di utilità sociale.
- l) Promuovere e gestire attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- m) Realizzare servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro, anche per mezzo di cooperative o altre realtà occupazionali, non a scopo di lucro, per favorire i soggetti disagiati;
- n) Attivare pratiche di riqualificazione di spazi pubblici promuovendo il recupero di quelli in disuso o poco valorizzati, da destinare a svolgimento di attività e progetti culturali, sociali e imprenditoriali volti alle finalità di cui ai punti precedenti.
- o) Organizzare e gestire corsi di formazione continua in sanità.
- Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, come di seguito:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,

della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4) L'associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea.

Art. 5) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità al disposto legislativo.

Art. 6) L'Associazione per raggiungere i suddetti scopi si giova di mezzi economici; mezzi culturali derivanti dal collegamento con scuole ed istituzioni; mezzi civili derivanti dal collegamento con volontariato nei servizi di rilievo sociale; mezzi sportivi derivanti dal collegamento con enti di promozione sportiva.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie ed opportune per il raggiungimento dei suddetti scopi ed in particolare l'acquisto dei beni mobili registrati, di immobili e di strutture atte al raggiungimento degli scopi medesimi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare

funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori dipendenti non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 7) L'Associazione consegue, inoltre, le sue finalità sia mediante strutture proprie, sia con la collaborazione e/o prestazioni di terzi, privilegiando in tal caso cooperative con specifiche finalità, sia infine, con le forme e i mezzi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art.8) L'Associazione ha sede nel Comune di Civitavecchia (RM) e con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 9) L'Associazione è costituita su base democratica e non ha scopo di lucro. Essa sorge per volontà dei cittadini che individuano e condividono, come principio di base, il volontariato, finalizzato alla solidarietà come patrimonio comune al servizio della realtà sociale d'oggi, servizio che, soprattutto i giovani, sottolineano con entusiasmo nel momento in cui scoprono la possibilità di lavorare insieme, risultando ininfluenti le diversità ideologiche, religiose, etniche e culturali.

Importante è ritrovarsi uniti rispetto ad un ideale per la difesa dei diritti civili, per la creazione dei servizi, per la lotta alla emarginazione.

Nell'Associazione operano volontariamente e gratuitamente anche persone che, pur non intendendo rivestire la qualifica di socio, sono ugualmente sensibili ai valori su cui è basata la filosofia del "Progetto uomo".

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche ed enti che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Doveri degli associati è quello di attenersi al Codice Etico e alla filosofia del "Progetto uomo" nello svolgimento della propria attività verso gli altri, che deve essere spontanea, personale e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretto.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Art. 10) Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione e verseranno la quota di

associazione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11) I soci possono essere Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Benemeriti ed Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione medesima. Versano una quota annuale minima di Euro 50,00 (cinquanta).

Sono Soci Ordinari coloro che svolgono attività continuativa o saltuaria nell'ambito dell'Associazione. Versano una quota annuale minima di Euro 50,00 (cinquanta).

Sono Soci Sostenitori coloro che pur condividendo i fini societari, non svolgono attività alcuna nell'ambito dell'Associazione. Versano una quota annuale minima di Euro 50,00 (cinquanta).

Sono Soci Benemeriti coloro che arrecano particolari benefici morali e materiali all'Associazione. Possono contribuire anche con una propria quota straordinaria.

Sono Soci Onorari i Presidenti ed i Vice Presidenti dell'Associazione ed i soci fondatori che hanno lasciato l'incarico e/o l'associazione, nonché personalità eminenti della società civile. Possono contribuire con proprie quote associative.

Hanno diritto di voto solo i Soci Fondatori ed Ordinari in quanto svolgono attività proprie nell'ambito dell'Associazione.

Art. 12) La domanda scritta di ammissione a socio è indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve contenere, tra l'altro la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, i Regolamenti ed il Codice Etico dell'Associazione, nonché di attenersi alla "filosofia" su cui sono basate finalità ed attività dell'associazione, che sono quelle proprie del "Progetto Uomo".

Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Art. 14) La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni, decadenza o esclusione e non è trasmissibile ad alcun titolo.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, che dovrà adottare una apposita deliberazione da notificare entro 60 giorni all'interessato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

La qualità di associato si perde laddove il socio contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché del Codice Etico e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, oppure tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione o intervengano gravi motivi che arrecano danni materiali e morali di una certa gravità all'Associazione e rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'Assemblea delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni all'interessato che potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili né ripetibili per atto tra vivi né per causa di morte. La quota associativa non è trasferibile ad alcun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 15) Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Associazione

L'Organo di Controllo

L'Organo di Revisione legale dei conti

Le cariche associative sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, mentre il compenso per i componenti dell'organo di

revisione legale dei conti sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina.

Tutte le cariche e gli incarichi di cui sopra hanno durata triennale e sono riconfermabili.

Art. 16) L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all'Avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o telematica. Deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno e deve essere spedita almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, agli indirizzi risultanti dal libro dei Soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno tre decimi (3/10) dei soci.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 17) L'Assemblea Ordinaria:

1. Delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione. In particolare individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
2. Nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'Organo di Revisione legale dei conti e i componenti dell'Organo di Controllo, dei quali nomina i rispettivi Presidenti;
3. Approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;
4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato ed al ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza ed in particolare sugli indirizzi generali dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega.

Delibera a maggioranza di voti e nelle deliberazioni di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non

hanno voto.

Art. 18) Spettano all'Assemblea straordinaria le seguenti competenze inderogabili:

1. Deliberare le modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto,
2. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, provvedendo alla nomina dei liquidatori.
3. nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove, e la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicati dagli enti giuridici o dalle organizzazioni di volontariato associati.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi, con motivazione.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, pertanto rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. Nominare il Presidente, 2 Vice Presidenti ed il Segretario dell'Associazione;
2. Nominare un delegato che rappresenti con diritto di voto l'Associazione presso la FICT (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) o altre Federazioni, Associazioni, Enti, Organismi, Comitati che abbia le caratteristiche specifiche per la delega concessa;
3. Deliberare circa l'ammissione degli associati;
4. Predisporre il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
5. Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e per deliberare non sono richieste maggioranze qualificate.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore) indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 26, comma sei, del Codice del Terzo Settore, a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20) Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei rapporti interni che esterni, sia nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e segue nello svolgimento dell'ordinaria amministrazione la filosofia, i valori e gli indirizzi del "Progetto Uomo" della FICT.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che abbiano acquisito anche le opportune conoscenze e competenze, ispirati alla filosofia del "Progetto Uomo".

Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vice Presidenti in relazione alla rispettiva anzianità anagrafica o, in mancanza, da un consigliere all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni è sostituito da uno dei due Vice Presidenti in relazione alla rispettiva anzianità anagrafica sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21) L'Associazione redige il bilancio d'esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione, in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e viene depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore nella relazione di missione.

Art. 22) L'Associazione redige il bilancio sociale, che si affianca al bilancio di esercizio, le cui informazioni sulle attività sociali devono consentire la comparazione dei risultati ottenuti tra più esercizi, ma soprattutto la riflessione sugli effetti sociali scaturiti dal proprio operato ed il rispetto del codice etico.

Il bilancio sociale, a seguito di monitoraggio dell'organo di controllo circa l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestazione di conformità alla linee guida, viene approvato dall'Assemblea insieme al bilancio di esercizio e successivamente depositato presso il RUNTS.

Art. 23) L'organo di controllo è composto di tre membri effettivi e due

supplenti nominati dall'Assemblea, che provvede, altresì, alla nomina del Presidente del collegio.

Ai componenti si applica l'art. 2999 del codice civile ed almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Laddove eserciti la revisione legale dei conti deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, diversamente l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo vigila sulla gestione ed in particolare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell'Associazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio del rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione, accerta la verità, la correttezza e la chiarezza del bilancio ed attesta che il bilancio sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Art. 24) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di quote associative annuali, ricavi, rendite, liberalità di privati, contributi pubblici ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci e/o associati.

Art. 27) L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
2. Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale, tenuti a cura degli stessi organi.

Art. 28) Ai soci e/o associati è assicurato il diritto di prendere visione dell'ordine del giorno delle Assemblee e di prendere visione ed

esaminare i libri sociali, con le modalità stabilite da apposito regolamento.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 29) I volontari svolgono la loro attività per libera scelta ed in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, né sono previsti rimborsi di spesa, fatta eccezione per le spese preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed effettivamente sostenute e documentate.

Sono vietati rimborsi di spesa di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 30) I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicato dall'Associazione.

Ai lavoratori subordinati o autonomi, comunque, non possono essere corrisposte retribuzioni o compensi in violazione dell'art. 8, comma terzo, del Codice del Terzo Settore.

Art. 31) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dal Codice Etico e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica il Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, il Codice Civile.

La qualifica di Onlus cesserà secondo quanto previsto dall'art. 102, comma 2, lettera a) del Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS e la disciplina delle Onlus resterà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali.

Alla decorrenza del termine di cui sopra è subordinata l'efficacia delle modifiche statutarie e la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie Onlus incompatibili con la nuova disciplina del Codice del Terzo Settore.

FIRMATO:

PIETRO MESSINA

GIUSEPPE CAPPARELLA NOTAIO